CITTA' DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 29/12/2020

INDICE

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 1 (Finalità ed oggetto)	3
ART. 2 (Ambito di applicazione)	3
ART. 3 (Interventi oggetto di baratto amministrativo)	3
ART. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)	4
CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	4
ART. 5 (Individuazione dell'importo complessivo del baratto amministrativo, limiti individuali e avviso pubblico)	4
ART. 6 (Proposta di collaborazione)	4
ART. 7 (Valutazione della proposta di collaborazione)	5
ART. 8 (Contratti di partenariato amministrativo)	5
ART. 9 (Organizzazione dell'attività)	6
ART. 10 (Obblighi del richiedente)	6
ART. 11 (Registrazione delle prestazioni)	6
ART. 12 (Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale)	6
ART. 13 (Assicurazione)	7
ART. 14 (Mezzi e attrezzature e materiali di consumo)	7
CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA	7
ART. 15 (Obblighi e responsabilità del cittadino/associazioni)	7
ART. 16 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)	7
Art. 17 (Entrata in vigore)	7

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (Finalità ed oggetto)

- 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 190 del decreto legislativo 50/2016, che ha introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione o esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del baratto amministrativo nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.
- L'intervento di cura e di recupero su aree ed immobili pubblici viene inteso come concreto contributo e
 manifestazione della partecipazione alla vita della comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del
 valore amministrativo della partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla stessa.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

- 1. L'istituto del baratto amministrativo trova applicazione in forma spontanea, solo per i cittadini singoli o associati, titolari di una propria distinta posizione tributaria, residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 2. L'istituto del baratto amministrativo non può essere utilizzato per eludere le regole poste a tutela della libera concorrenza o per aggirare vincoli di finanza pubblica.
- 3. L'istituto del baratto amministrativo non è applicabile ai debiti pregressi di esercizi finanziari passati.
- 4. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono in alcun modo ricoprire posti vacanti nella pianta organica del Comune. I prestatori di attività in forma di baratto amministrativo non possono in alcun modo essere considerati lavoratori subordinati dell'Ente.

ART. 3 (Interventi oggetto di baratto amministrativo)

- 1. Gli interventi sono finalizzati a:
 - a) Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità deli spazi pubblici;
 - b) Assicurare la fruibilità collettiva degli spazi pubblici o edifici non inseriti nel programmi comunali di manutenzione.
- 2. I cittadini possono altresì realizzare interventi tecnici o manutentivi, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi potranno riguardare:
 - Manutenzione di aree verdi, piazze o strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Manutenzione di piazze o strade marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - la valorizzazione di aree verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali di vario genere;
 - interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, ecc.;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

- 4. Gli interventi sopracitati hanno carattere occasionale e non continuativo e sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini e dalle associazioni.
- 5. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo vanno ad integrare e migliorare gli standard manutentivi, garantiti dal Comune, e ad incrementare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici o edifici assicurandone la fruibilità collettiva.

ART. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

- 1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - d) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
- 2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 2, co. 1 del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - a) Sede legale nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
 - b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Castelnuovo di Garfagnana; I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 5 (Individuazione dell'importo complessivo del baratto amministrativo, limiti individuali e avviso pubblico)

- 1. Il Comune nell'approvazione del Bilancio di previsione prevede nell'apposito capitolo, l'importo complessivo destinato al "baratto amministrativo" per l'anno di competenza.
- 2. La Giunta Comunale annualmente potrà individuare, con riferimento alle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, gli interventi per i quali i richiedenti potranno presentare proprie proposte oggetto di "baratto ammnistrativo".
- 3. Il tributo su cui operare le riduzioni/esenzioni, quale riconoscimento dell'utilità sociale dell'intervento realizzato da ciascun cittadino che avrà svolto interamente le attività previste nel Patto di partenariato amministrativo è la TARI, tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- 4. La riduzione potrà coprire il 100% dell'importo dovuto del tributo, fino ad un massimale di Euro 250,00;
- 5. Di dette disposizioni ne varrà data pubblicità mediante avviso nel quale sono indicate le modalità con cui i cittadini possono formulare le proposte di intervento, che sarà pubblicato per almeno 30 giorni sull'albo pretorio e comunque secondo modalità idonee a garantirne la massima diffusione.

ART. 6 (Proposta di collaborazione)

- 1. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) possesso dei requisiti richiesti;
 - c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività nell'ambito dei servizi di cui all'art. 3;

- d) prestazione da svolgere nell'ambito del servizio prescelto;
- e) disponibilità in termini di tempo.
- 2. I cittadini e le associazioni possono presentare la proposta di collaborazione compilando l'apposito modello (allegato A) entro la data stabilita dall'avviso, per ogni anno. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante sarà assegnata alle eventuali domande che dovessero pervenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).
- 3. La proposta di collaborazione vale per l'anno solare. Gli uffici del Comune incaricati della gestione della proposta di collaborazione, comunicano al proponente l'ammissibilità o meno della stessa e le successive fasi della procedura, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.

ART. 7 (Valutazione della proposta di collaborazione)

- 1. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici comunali preposti per verificare il possesso dei requisiti del proponente.
- 2. Nel caso di un numero di proposte di collaborazione superiori all'ammontare complessivo stabilito dal Comune, la selezione delle stesse avverrà redigendo una apposita graduatoria con priorità ai singoli cittadini che privilegerà l'accesso alle fasce più deboli seguendo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio
ISEE fino a € 5.000,00	30
ISEE fino a € 8.000,00	20
ISEE fino a € 15.000,00	10
ISEE oltre a € 15.000,00	NON
	AMMISSIBILE
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della	5
famiglia)	
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della	2
famiglia)	
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	5
I nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico	10
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge	5
104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute	
(punteggio per ciascun nucleo familiare)	

- 3. Le proposte di collaborazione una volta valutate e approvate dal settore competente, sarà comunicata agli interessati e posta in esecuzione dalla struttura comunale deputata che avrà il compito di coordinare e seguire l'attività approvata.
- 4. In caso di esito favorevole della valutazione della proposta, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di partenariato amministrativo, che rientra tra le competenze gestionali dell'incaricato individuato dal Comune.

ART. 8 (Patto di partenariato amministrativo)

- 1. Il patto di partenariato amministrativo è lo strumento con cui l'ente e i cittadini/ le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
- 2. Il contenuto del patto di partenariato amministrativo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento:
- d) l'eventuale modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 15 e successivi del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

ART. 9 (Organizzazione dell'attività)

- L'attività assegnata nel patto di partenariato amministrativo al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dal richiedente stesso o da un componente del nucleo familiare e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
- 2. La struttura comunale individuata sulla base del patto di partenariato amministrativo stipulato, predispone un calendario per lo svolgimento delle attività, necessario per raggiungere l'ammontare della riduzione/esenzione, il cui importo non può superare in alcun modo l'ammontare delle imposte dovute, nei limiti di cui all'art. 5.
- 3. Il calendario per lo svolgimento delle attività assegnate è vincolante per il richiedente, che potrà solo a fronte di comprovati motivi richiederne delle variazioni.

ART. 10 (Obblighi del richiedente)

- 1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al referente del Comune eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a volgere la propria mansione.
- 2. Il costo dell'intervento proposto dal cittadino contribuente sarà quantificato in un monte ore che non potrà superare l'importo della pretesa tributaria annua stabilita dall'ente, nei limiti di cui all'art. 5, riferibile al soggetto richiedente, riconoscendo n. 1 ora prestazionale ogni Euro 6,00 di tributo messo a baratto

ART. 11 (Registrazione delle prestazioni)

- 1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali prestazioni di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al baratto amministrativo può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale, ovvero in maniera indipendente su indicazione del referente del Comune.
- 2. Proprio per il carattere amministrativo dell'iniziativa l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi e prefestivi (in caso di manifestazioni, ecc.) previa autorizzazione del referente del Comune.

ART. 12 (Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale)

 Il Comune deve fornire al cittadino, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio in oggetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. 2. Eventuali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari allo svolgimento delle attività, saranno a cura e onere del richiedente.

ART. 13 (Assicurazione)

- 1. Tutti i cittadini impiegati nell'attività del Baratto Amministrativo saranno assicurati, con oneri a carico dell'Ente, con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione
- 2. Per quanto attiene le associazioni le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
- 3. Il cittadino/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

ART. 14 (Mezzi e attrezzature e materiali di consumo)

1. Il Comune, laddove necessario, fornirà al cittadino o associazioni il materiale di consumo necessario ed eventualmente, in base alla disponibilità e competenza, le attrezzature necessarie.

CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 15 (Obblighi e responsabilità del cittadino/associazioni)

- 1. Il cittadino /associazione è tenuto a svolgere l'attività e/o l'intervento nel rispetto del patto di partenariato amministrativo sottoscritto; dovrà utilizzare il materiale di consumo, le attrezzature e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
- 2. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino/ associazione, l'incaricato del Comune provvederà all'immediato allontanamento dal servizio. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
- 3. L'incaricato del Comune verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata delle persone coinvolte nelle attività.

ART. 16 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

- 1. Il patto di partenariato amministrativo indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini / le associazioni e le connesse responsabilità.
- 2. I cittadini / le associazioni, che contribuiscono con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 3. I cittadini / le associazioni, che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
- 4. Il mancato rispetto per n. 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del referente del Comune è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2021.